

ATTUALITÀ

PAOLA MAGGIO – VERONICA VIRGA

***Festina lente: primissimo report di dati
dal Centro di GR del Comune di Palermo
(biennio 2025–2026)****

Dopo avere riproposto i concetti fondamentali in materia di giustizia riparativa e le problematiche più rilevanti già emerse in sede di primissima applicazione, il contributo si sofferma sui dati del Centro per la Giustizia Riparativa (CGR) del Comune di Palermo relativi all'anno 2025 e al primo trimestre 2026. Nel 2025, il Centro ha gestito in totale 69 casi tra adulti e minori, con una crescita del 50% rispetto all'anno precedente e del 91,7% rispetto al 2023.

I programmi di GR avviati hanno riguardato una vasta gamma di reati, anche di elevata gravità, coinvolgendo complessivamente 54 autori adulti, 25 autori minori, 29 vittime adulte e 18 vittime minori. L'esito riparativo positivo si attesta al 43,8% per gli adulti e al 60% per i minori. I dati del primo trimestre 2026 (51 conflitti in carico) suggeriscono una proiezione annua in crescita.

Festina lente: A Preliminary Report on the Data of the Restorative Justice Centre of the Municipality of Palermo (2025–2026 Biennium)

After revisiting the fundamental principles governing restorative justice and the most significant issues that have already emerged in the course of its earliest implementation, this contribution focuses on the data collected by the Centre for Restorative Justice (Centro per la Giustizia Riparativa – CGR) of the Municipality of Palermo for the year 2025 and the first quarter of 2026. In 2025, the Centre handled a total of 69 cases involving both adults and minors, representing a 50% increase compared to the preceding year and a 91.7% increase compared to 2023. The restorative justice programmes initiated covered a wide range of offences, including those of considerable gravity, engaging a combined total of 54 adult offenders, 25 juvenile offenders, 29 adult victims, and 18 minor victims. The rate of positive restorative outcomes stands at 43.8% for adults and 60% for juveniles. The data for the first quarter of 2026 – with 51 conflicts currently under case management – suggest an upward annual projection.

SOMMARIO: 1. Dalla collaborazione istituzionale alla *governance* integrata. Storia della giustizia riparativa a Palermo. – 2. La *lex* “primo mediatore” e il *favor reparationis* nomofilattico. – 3. Prime valutazioni e qualche auspicio. – 4. La processualizzazione dell'invio e il mutamento della filosofia della pena. – 5. L'utilità. – 5.1. I confini modulari del parametro *ex art. 129-bis c.p.p.* – 5.2. Prime embrionali casistiche. – 6. Metodologia. – 7. Risultati. – 7.1. Andamento dei casi (2023–2025). – 7.2. Invii e sedi procedurali – Adulti (2025). – 7.3. Tipologia di reati – Adulti. – 7.4. Invii e sedi procedurali – Minori (2025). – 7.5. “Gli incontranti” – 8. Conclusioni.

* Si ringrazia la Dott.ssa Dorotea Passantino, Responsabile dell'Unità Organizzativa Centro per la Giustizia Riparativa del Comune di Palermo, per i dati forniti.

Pur essendo frutto di una riflessione congiunta Paola Maggio ha redatto i §§ 5, 5.1., 5.2., 7, 7.1., 7.2., 8; Veronica Virga i §§ 1, 2, 3, 4, 6, 7.3., 7.4., 7.5.

Il presente lavoro è stato realizzato nell'ambito delle attività e degli impegni previsti dal bando dell'Università di Palermo EUROSTART 2025 – Progetto *Restorative justice as a Real conflict Technique in Criminal Case*.

Come la farfalla e il granchio che illustrano il *Festina lente* nella raccolta d'emblemi cinquecenteschi di Paolo Giovio, due forme animali entrambe bizzarre ed entrambe simmetriche, che stabiliscono tra loro un'inattesa armonia.
Italo Calvino, *Lezioni americane*.

1. *Dalla collaborazione istituzionale alla governance integrata. Storia della giustizia riparativa a Palermo.* A Palermo le prime manifestazioni di pratiche riparative in ambito processuale si registrano già a partire dagli anni 2000, allorquando - grazie alla corale sinergia tra il Comune del capoluogo siciliano, l'autorità giudiziaria e i Proff. G. Fiandaca e C. Visconti del Dipartimento di Scienze politiche e delle Relazioni internazionali - è stato sottoscritto il primo Protocollo di intesa istitutivo dell'Ufficio per la Mediazione Penale in ambito minorile, segnando l'inizio di una collaborazione destinata a durare per oltre due decenni: Università, Magistratura ed Ente locale hanno agito concertatamente, ciascuno per le proprie competenze, nel diffondere la cultura della riparazione.

Nel 2002 la Giunta comunale palermitana ha deliberato un nuovo schema di accordo finalizzato al consolidamento dell'attività dell'Ufficio e culminato nel 2004 con la sottoscrizione di un secondo Protocollo d'intesa intercorso tra i medesimi *partner* istituzionali. A corredo della convenzione erano state elaborate - anche grazie al contributo scientifico degli studiosi dell'Ateneo siciliano - delle "Linee Guida" che meglio perimetravano la competenza territoriale dell'Ufficio, estesa anche alle province di Trapani e Agrigento in modo da ricoprire l'intero distretto della Corte di Appello di Palermo. Segno, quest'ultimo, di una progressiva legittimazione istituzionale del modello riparativo, sostenuta dall'imprescindibile connubio che affianca alla dimensione applicativa la riflessione scientifica, così anticipando quella cooperazione interconnessa che vent'anni dopo, nel d. lgs. 150/2022, sarà la cifra distintiva della formazione dei mediatori esperti.

Nel 2011 viene costituito il Centro di mediazione del DEMS, accreditato presso il Ministero della Giustizia, con l'attivazione del primo Corso di Alta Specializzazione per mediatori penali.

Nel 2015 l'offerta didattica del Piano di studi della Laurea triennale in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali si è arricchita dell'insegnamento "Sistema penale e giustizia riparativa", tenuto dal Prof. F. Parisi. Contestualmente è stato ampliato il perimetro operativo dell'azione dell'Ente locale:

l'Ufficio di Mediazione Penale è mutato nell'Unità Organizzativa Mediazioni e Giustizia Riparativa, implementando così il ventaglio dei programmi dialogici a disposizione dei *practitioners* della GR.

Dall'entrata in vigore della riforma Cartabia (l. 134/2021, d. lgs. 150/2022), l'Unità Organizzativa ha assunto la denominazione di Centro per la Giustizia Riparativa, che ha poi ottenuto l'accreditamento ministeriale nel febbraio 2026¹.

Nell'ottobre del 2023, è stato istituito presso il Dipartimento di Scienze politiche dell'Università di Palermo il Centro Studi Giustizia Riparativa (CSGR), presieduto dal Prof. G. Fiandaca.

Da febbraio 2026, è attivo il Master universitario di I livello in "Mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa (formazione iniziale ai sensi dell'art. 59 D.lgs. 150/2022 e decreti attuativi)" coordinato dal Prof. F. Parisi e attivato in collaborazione paritetica dal Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali dell'Università degli Studi di Palermo con il Centro per la Giustizia Riparativa del Comune.

Una storia, quella della giustizia riparativa palermitana, che ha visto la costante e abituale collaborazione degli attori istituzionali della Città, della Magistratura, dell'Avvocatura e dell'Università al fine di promuovere, radicare e studiare l'impatto della GR nel sistema.

I primissimi dati operativi del CGR di Palermo, relativi all'anno 2025 e al primo trimestre 2026, consentono sinotticamente di valutare l'entità degli invii da parte dell'autorità giudiziaria e gli *output* dei percorsi dialogici avviati, in termini di non fattibilità, mancata effettuazione del programma, non accordo o esito riparativo raggiunto.

2. *La lex "primo mediatore" e il favor reparationis nomofilattico.* Nell'ordinamento italiano la giustizia riparativa trova compiuta regolamentazione, mediante una disciplina organica, nel d.lgs. 150/2022 (artt. 42-67), che ha recepito la Direttiva 2012/29/UE recante norme minime in materia di dirit-

¹ I 36 centri nazionali sono stati finalmente attivati nel febbraio del 2026: <https://www.gnewsonline.it/36-centri-di-justizia-riparativa-prossima-apertura-sul-territorio-nazionale-conferenza-stampa-mercoledi-11-febbraio-2026/>.

ti, assistenza e protezione delle vittime di reato, oltre che il complesso di fonti internazionali che regolano la materia² (art. 53, co. 1).

In base all'art. 42 per giustizia riparativa si intende «ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore».

I programmi di GR, attivabili sempre e solo su base volontaria, ricomprendono, la mediazione penale, i dialoghi riparativi e ogni altro programma dialogico guidato da mediatori, svolto nell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa: evidente, dunque, come gli strumenti impiegabili dal *team* di facilitatori – almeno due per la normativa italiana – non siano un *numerus clausus*, sfuggendo da qualsivoglia tentativo di tassonomia che avrebbe imbrigliato le potenzialità della *creative restitution*³.

La giustizia riparativa è incistata nel processo penale per il tramite dell'art. 129-*bis* c.p.p.: non si tratta di un rito speciale, né di un procedimento incidentale. L'autonomia tra i due paradigmi è garantita dall'assoluta impermeabilità delle attività svolte nella “conca”⁴ dialogica, assicurata dal dovere di riservatezza per partecipanti e mediatori e, soprattutto, dall'inutilizzabilità probatoria delle dichiarazioni rese. La finalità euristica del processo è così messa al riparo da eventuali compromissioni, predisponendo la legge gli opportuni anticorpi avverso indesiderate contaminazioni.

Instauratosi il procedimento e sino all'esecuzione della condanna, agli interessati non è riconosciuta un'autonoma facoltà di accesso ai servizi riparativi, dovendo essi necessariamente ottenere, a norma dell'art. 129-*bis* c.p.p., l'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, chiamata a compiere un vaglio di ammissibilità della richiesta che si appunta su una “diagnosi” circa l'assenza di pericoli concreti per l'accertamento e per i soggetti coinvolti e su

² Per una visione d'insieme, sia consentito rinviare a MAGGIO, *Lo sguardo alle fonti internazionali*, in *Accertamento penale e giustizia riparativa*, a cura di Bonini, in *Proc. pen. giust. num. straord.*, 2023, 13 ss.

³ EGLASH, *Creative restitution. A broader meaning for old term*, in *The Journal of Criminal Law and Police Science*, 1958, 48, 6, 619 ss.

⁴ DI CHIARA, *Scenari processuali per l'intervento di mediazione: una panoramica sulle fonti*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2004, 501.

una “prognosi” circa l’utilità del percorso dialogico rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato.

L’invio degli interessati al Centro per la Giustizia riparativa - possibile per qualsiasi reato e in ogni momento processuale - è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato. In fase di indagini preliminari provvede con decreto motivato il pubblico ministero.

La valutazione positiva sulla fattibilità del percorso, compiuta dai mediatori all’esito dei colloqui preliminari con gli interessati dopo l’invio da parte dell’A.G., consente lo svolgimento del programma, precluso a tutti gli attori della giustizia contenziosa: non vi possono infatti prendere parte né il p.m. né gli avvocati. Il ruolo dell’assistenza tecnica è però recuperato, oltre che nella fase della raccolta del consenso, all’esito del percorso allorquando debba eventualmente procedersi con la definizione degli accordi relativi all’esito materiale: in tal caso è prevista la facoltà per il difensore di presenziare.

L’*iter* dialogico può concludersi negativamente (per mancata effettuazione, interruzione del programma o non raggiungimento dell’accordo) o positivamente: in tale ultima ipotesi si perfeziona l’*esito riparativo* che può essere simbolico e/o materiale.

Quale che sia il risultato, i mediatori debbono darne notizia all’autorità giudiziaria: nel primo caso tramite una *comunicazione*, senza specificare a quale dei partecipanti sia imputabile l’infelice epilogo, posto che non possono discendere effetti *in malam partem* dagli istituti di GR; nel secondo, invece, per il tramite di una *relazione* stringata che sintetizzi semplicemente le attività svolte e il tipo di esito raggiunto, indicando altresì gli eventuali oneri incombenti sui partecipanti.

L’autorità giudiziaria, che riceva la relazione contenente l’esito riparativo positivo, è tenuta a valutarlo a norma di quanto previsto dall’art. 58 d. lgs. 150/2022: ai fini del 133 c.p., per l’applicazione della nuova “attenuante riparativa” (*ex art. 62, n. 6, c.p.*) e agli altri effetti previsti dalla legge: per esempio, nell’applicazione della sospensione condizionale c.d. breve, oltre che nel contesto della *probation* o della particolare tenuità del fatto.

Il percorso riparativo acquisisce così la peculiarità di essere, di regola, un itinerario complementare al rito, salvo assumere le vesti di tracciato alternativo nel caso di reati perseguibili su querela rimettibile della persona offesa sempre che, qualora l’esito concertato abbia natura (anche) materiale, gli impegni

assunti siano stati adempiuti, determinando così l'estinzione del reato per remissione tacita della querela *ex art.* 152, co. 3, n. 2 c.p.⁵

Pertanto, l'incontro si svolge sì *fuori* dal processo, nella reciproca considerazione delle rispettive garanzie, ma propaga i propri effetti anche *nel* giudizio e *sul* trattamento.

Per i minori, il riferimento normativo si integra con il D.P.R. 448/1988, che già contemplava lo strumento della mediazione penale in chiave rieducativa, trovando diffusa applicazione, anche a Palermo⁶, soprattutto nel contesto della messa alla prova minorile.

Grazie alla riforma è dunque anzitutto il precetto normativo a gestire il cortocircuito provocato dal processo deviante, divenendo il primo «mediatore del conflitto creato dal reato»⁷.

Il d. lgs. 150/2022 ha dato voce alla “riparazione dell’offesa”, al “riconoscimento reciproco”, alla “responsabilizzazione”, ai “legami con la comunità”, invero un diritto finalmente fiduciario anziché solo impositivo⁸.

Guardando con queste premesse al *report* stilato dal CGR del Comune di Palermo, il primo e più significativo dato emergente dalla lettura delle rilevazioni operate è l'incremento delle richieste di accesso ai programmi dialogici sia per il “circuito minori” che per gli adulti.

Si tratta di un'indicazione di grande pregnanza, seppure ancora assai parziale, che avvalorata la scelta compiuta dal Legislatore italiano di orchestrare una riforma organica sorretta dall'impianto giuspubblicistico dei Centri per la GR che, in maniera uniforme su tutto il territorio, dovrebbe garantire l'applicazione degli istituti dialogici⁹.

Struttura “amministrativa” complessa, di raccordo con l'autorità giudiziaria, che ha necessitato in Italia di un triennio di attuazione e che, tuttavia, trova un implicito plauso nell'analisi comparatistica della pressoché contestuale riforma spagnola, rispetto alla quale si lamenta la laconicità della disciplina nell'unica Disposizione Aggiuntiva 9^a *LECrim*¹⁰.

Il *favor reparationis* - che risalta con nettezza dalla disciplina organica - incontra negli invii palermitani una certa attenzione della Magistratura e

⁵ Sia consentito rinviare a VIRGA, *Tra giusto processo e pena «controversiale», le Sezioni unite “tesaurizzano” l’innesto della giustizia riparativa nell’ordinamento processuale*, in *Foro it.*, 2026, II, 242 ss.

⁶ RUSSO, *L’ufficio di mediazione di Palermo tra giustizia penale minorile e servizi sociali*, in *Punire Mediare Riconciliare*, a cura di Fiandaca-Visconti, Torino, 2009, 151 ss.; GERBINO, *L’esperienza della mediazione penale minorile a Palermo*, *ivi*, 139 ss. Si veda il *Secondo rapporto nazionale sulla giustizia riparativa in area penale*, in *I numeri pensati*, Roma, 2022, 143 ss.

dell'Avvocatura siciliana. Sensibilità, questa, che si rintraccia anche in una parte della giurisprudenza di legittimità, non mostratasi invisa ad applicare correttamente i principi della GR, specie nelle dinamiche intersezionali con l'*iter* processuale, censurando i dinieghi motivati sulla procedibilità d'ufficio del reato, sulla gravità in astratto dei fatti o sull'assenza di ravvedimento¹¹.

Le aperture nomofilattiche al paradigma riparativo – destinate inevitabilmente a incrementare le richieste di invio – sono culminate nella recentissima pronuncia a Sezioni unite della Corte di cassazione¹², occasione di centrale pregnanza nel sancire la legittima coabitazione della GR nel momento processuale. Chiamato a dirimere il contrasto interpretativo sorto in relazione all'impugnabilità del diniego di accesso alla “camera” riparativa, infatti, il Supremo consesso ha stabilito che il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di GR è impugnabile con l'appello o con il ricorso per cassazione *ex art. 586 c.p.p.* unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato.

⁷ Volendo MAGGIO, *Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Parte II. «Disciplina organica» e aspetti di diritto processuale*, in www.sistemapenale.it, 27 febbraio 2023, 7; MAZZUCATO, *Ostacoli e “pietre d'inciampo” nel cammino attuale della giustizia riparativa in Italia*, in *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, a cura di Mannozi-Lodigiani, Bologna, 2015, 119 ss.

⁸ NISIVOCCLA, *Giustizia riparativa, quando il diritto va incontro alle persone. Un percorso compiuto*, in *Il Sole 24 ore*, 21 ottobre 2022, 18; CERETTI, *I nuovi orizzonti della giustizia riparativa nella riforma Cartabia*, in *La disciplina organica della giustizia riparativa*, a cura di Ceretti-Mannozi-Mazzucato, Torino, 2024, 38.

⁹ Per riferimenti critici vedi LORENZETTI, *I centri per la giustizia riparativa e i livelli essenziali delle prestazioni*, *La giustizia riparativa (d.lgs. n. 150/2022 - d.lgs. n. 31/2024)*, a cura di Bonini, Torino, 2024, 229 ss.

¹⁰ Per una lettura d'insieme cfr. PARDO-IRANZO, *La justicia restaurativa en España tras la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia: Oportunidades y desafíos*, in *Revista Justicia y Derecho*, 2025, 8, 1, 11, che definisce «deludente» (*desilusiona*) l'innesto della GR nell'ordinamento spagnolo solo per il tramite di un'unica disposizione. Una panoramica anche in PISCONTI, *La restorative justice nel sistema della giustizia penale spagnola: peculiarità a confronto con il sistema italiano*, in www.sistemapenale.it, 21 Ottobre 2024, 1 ss.

¹¹ Cass., Sez. V, 19 marzo 2026, n. 10535, in *Njus*, 25 marzo 2026.

¹² Cass., Sez. un., 30 ottobre 2025, n. 5166, in www.sistemapenale.it, 13 febbraio 2026, con commenti di GIALUZ-GATTA, *Le Sezioni Unite sullo statuto della giustizia riparativa: tra volto costituzionale della pena e garanzie del giusto processo*, nonché di MAGGIO-VIRGA, *L'impugnabilità del diniego ai programmi di GR nel segno della processualizzazione dell'esito riparativo*, *ivi*, 31 ottobre 2025; VIRGA, *Tra giusto processo e pena «controversiale»*, cit.

Una pronuncia di assoluto rilievo, capace di cogliere il legame tra punizione, cognizione e riparazione per restituire una visione della pena costituzionale che ricomprende in sé la giustizia riparativa.

Certo, al momento, sono ancora espansioni a raggiera quelle registrabili nella giurisprudenza di legittimità, cadenzate anche da pronunce che registrano la difficoltà dell'intarsio riparativo nel sistema penale, eppure indice sintomatico che sotto l'egida della riforma organica qualcosa comincia a muoversi davvero.

3. *Prime valutazioni e qualche auspicio.* I dati analizzati configurano il CGR di Palermo come un servizio in fase di crescita strutturale, con implicazioni rilevanti su diversi livelli di analisi.

Sul piano dell'efficacia, gli esiti riparativi positivi (43,8% per gli adulti, 60% per i minori) appaiono significativi se rapportati alla complessità dei reati trattati, che includono anche fattispecie di elevata gravità. La letteratura internazionale in materia segnala tassi di successo variabili tra il 40% e l'80% a seconda del contesto, della tipologia di reato e delle caratteristiche del programma¹³. I dati palermitani si collocano pertanto nella fascia mediana di tale intervallo per gli adulti, con margini di miglioramento legati soprattutto alla selezione dei casi e alla maggiore informazione.

Sul piano qualitativo, la percentuale di casi di non fattibilità (25% per gli adulti) e di mancata effettuazione (18,8%) sembrerebbe confermare il funzionamento dei "filtri" positivamente dalla riforma organica per accesso e avvio dei programmi, sebbene ancora lunga e complessa appaia la sedimentazione di questi paradigmi con preconizzabili margini di miglioramento legati soprattutto all'effettivo operare del Centro (dal febbraio 2026) e all'atteso diffondersi della cultura riparativa fra gli operatori giudiziari, con momenti di formazione condivisa.

Più in generale l'auspicio fiduciario¹⁴ è quello di un contagio virtuoso del modello *restorative*.

Del resto, nella letteratura criminologica i risultati positivi della giustizia riparativa si confermano in contesti assai diversi da quello minorile o dei reati baga-

¹³ SHERMAN-STRANG, *Restorative Justice: The Evidence*, London, 2007, 58 ss.

¹⁴ Si fa qui richiamo all'approccio di GRECO, *La giustizia che guarda*, in *Il senso della mediazione dei conflitti. Tra diritto, filosofia e teologia*, a cura di MARTELLO, Torino, 2024, 88- 89, di valorizzazione della giustizia fiduciaria esplicitandone e diffondendone il valore normativo.

tellari. Secondo la *systematic review* campbelliana¹⁵ basata su 10 *Randomized Controlled Trial*¹⁶, le *restorative justice conferences (RJC)* in formato *face-to-face* producono una riduzione statisticamente significativa della recidiva rispetto alla giustizia ordinaria, un maggior tasso di soddisfazione delle vittime, una più elevata percezione di equità procedurale e una diminuzione dei sintomi da stress post-traumatico.

Per ciò che concerne fattispecie di più elevata gravità, gli studi di Sherman e Strang segnalano che la GR ha ottenuto significativa incidenza nella riduzione della recidiva tra imputati per *felony* a New York City e tra soggetti violenti adulti a Canberra, mettendo in luce il nesso tra la *Restorative justice* e le funzioni di prevenzione della pena¹⁷.

Anche la meta-analisi sulla *RJ* di Fulham et alii, condotta su 27 studi e 34 campioni distinti di adulti, ha confermato riduzioni significative della recidiva non violenta, nonché una maggiore soddisfazione di vittime e autori: in particolare, una migliore percezione della giustizia cognitiva da parte delle vittime e una più elevata *accountability* degli autori rispetto agli esiti del sistema tradizionale¹⁸. Infine, l'RCT danese¹⁹, primo *trial* randomizzato a confrontare due forme di GR, ha rivelato che a sei mesi dall'incontro il 91% dei partecipanti lo ha ritenuto equo; per il 68% esso aveva consentito di allontanarsi dal conflitto e il 72% lo ha valutato come riuscito o molto riuscito²⁰. Si tratta di orizzonti

¹⁵ STRANG-SHERMAN-MAYO-WILSON-WOODS-ARIEL, *Restorative Justice Conferencing (RJC) Using Face-to-Face Meetings of Offenders and Victims: Effects on Offender Recidivism and Victim Satisfaction. A Systematic Review*, in *Campbell Systematic Reviews*, 2013, 9, 1, 1 ss. Su questi dati si soffermano significativamente MANNOZZI-LODIGIANI, *La giustizia riparativa, Formanti, parole e metodi*, 2° ed., Torino, 2025, 441 ss.

¹⁶ Randomized Controlled Trial: Studio clinico randomizzato (o controllato).

¹⁷ SHERMAN-STRANG, *Restorative Justice*, cit., 155 ss. (con riferimento specifico ai programmi di Canberra, New York City e Northumbria per reati violenti e *felony*).

¹⁸ FULHAM-BLAIS-RUGGE-SCHULTHEIS, *The Effectiveness of Restorative Justice Programs: A Meta-Analysis of Recidivism and Other Relevant Outcomes*, in *Criminology & Public Policy*, 2023, vol. 25, 1486 ss. Risultati analoghi si riportano in MAGGIO, *L'incedere lento della GR e le prime risultanze giurisprudenziali*, in *Riparazione e giustizia riparativa nel sistema penale. Teorie, prassi e nuove prospettive*, a cura di Menghini-Mattevi, Napoli, 2025, 315, nt. 31.

¹⁹ VAN MASTRIGT-STRANG-SHERMAN-WELLNITZ-GADE, *Victim and Offender Ratings of Mediations and Restorative Justice Conferences: Findings from a Danish Randomized Controlled Trial*, in *Victims & Offenders*, 2025, 20(8), 1630 ss.

²⁰ Si veda ancora nella stessa direzione SHEM-TOV-RAPHAEL-SKOG, *Can Restorative Justice Conferencing Reduce Recidivism? Evidence from the Make-it-Right Program*, in *Econometrica*, 2024, 92, 1, 61 ss.

positivi da calare con cauto realismo e spirito di costante verifica nella situazione italiana.

4. *La processualizzazione dell'invio e il mutamento della filosofia della pena.* Per evitare abusi e promuovere la ricostruzione in condizioni paritarie della relazione tra vittima e autore si mostra essenziale una valutazione preventiva adeguata da parte dell'autorità giudiziaria.

Com'è noto, l'art. 129-*bis* c.p.p., norma di intarsio fra i due differenti sistemi, disciplina l'invio degli interessati ai servizi riparativi per iniziativa officiosa (giudice o pubblico ministero)²¹ o su richiesta dell'imputato o della vittima proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale (co. 2). A prescindere dall'iniziativa, deve essere introdotto un contraddittorio sul punto e debbono essere verificate le condizioni di ammissibilità scolpite al co. 3, ove si stabilisce che l'invio «è disposto con ordinanza dal giudice che procede», qualora lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere *utile* alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un *pericolo concreto* per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. La valutazione “tipica” sull'invio non esclude tutte le possibilità di proscioglimento dell'accusato, che permangono inalterate e orientano pure l'inazione del pubblico ministero; svolgendosi *in limine* in adesione al parametro di stretta utilità, essa non intacca l'imparzialità dell'autorità giudiziaria²². La struttura soggettiva e la costruzione della sequenza confermano la prevalenza delle logiche procedurali con alcune “iniezioni” a caratura riparativa, valorizzando altresì, seppure in modo ancora limitato, il ruolo della vittima di cui all'art. 42 d. lgs. 150/2022²³.

La direzione verso la quale guarda la decisione assunta ai sensi dell'art. 129-*bis* c.p.p. è quella del programma riparativo, ma si tratta di atto ancora esterno alla camera degli “incontranti” e pienamente rientrante nel procedimento

²¹ Il giudice funzionalmente competente è individuato in base all'art. 45-*ter* disp. att. c.p.p.; l'art. 129-*bis* co. 3 c.p.p. stabilisce che «[n]el corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato».

²² MAGGIO, *Le valutazioni da parte dell'autorità giudiziaria*, in *La giustizia riparativa (d.lgs. n. 150/2022 - d.lgs. n. 31/2024)*, cit., 186.

²³ BONINI, *Giustizia riparativa e garanzie nelle architetture del d.lgs. n. 150/2022*, in *www.sistemapenale.it*, 24 novembre 2023, 25.

penale, come recentemente confermato dalla richiamata decisione delle sezioni unite della Cassazione²⁴.

L'autorità competente a decidere dell'invio (giudice o pubblico ministero), la forma provvedimento (ordinanza o decreto motivato), nonché l'articolata procedura di coinvolgimento dei soggetti processuali, avevano del resto indotto, già prima dell'intervento nomofilattico, a ricondurre l'atto di invio ai servizi riparativi nel novero degli atti del procedimento penale²⁵. Un'ordinanza motivata promanante dall'autorità giudiziaria che doveva seguire il regime di impugnazione tipico dettato dall'art. 586 c.p.p.

Muovendo dal rapporto di complementarità funzionale della GR disegnato dal d. lgs. 150/2022, non si era mancato di sottolineare come l'ordinanza di invio (o reiettiva dell'invio) ai servizi riparativi costituisse atto espressivo dei fini di giustizia²⁶ rinvenendosi nell'ordito legislativo un *favor reparationis*²⁷, tale da rendere poco convincente l'idea di un giudice insindacabile arbitro della meritevolezza riparativa²⁸.

Da questo punto di vista era apparsa del tutto eccentrica la configurazione da parte di un *decisum* della Corte di legittimità, precedente alle sezioni unite, dell'atto di invio quale unica espressione di «un servizio pubblico di cura della relazione tra persone»²⁹, proposta al fine di negare l'impugnabilità del provvedimento di invio e di collocarlo in un limbo di giuridica atipicità.

Una sorta di fraintendimento, in qualche modo corretto dalla medesima decisione nel punto in cui essa stessa affermava che «la giustizia riparativa trova il suo naturale *habitat* proprio nel procedimento penale: qui sono promossi

²⁴ V. *supra*, nt. 13.

²⁵ La tesi espressa in BONINI-MAGGIO, *L'impugnazione dei provvedimenti a caratura riparativa: equilibri e squilibri tra sistemi*, in *www.sistemapenale.it*, 7 maggio 2024 è stata recentemente accolta da Sez. un. Cass., Sez. un., 30 ottobre 2025, n. 5166, cit.

²⁶ FIORENTIN, *Ammissione ai percorsi con filtro forzato*, in *Il Sole 24 ore*, 26 febbraio 2024, 24, riconduce l'attività esercitata a fini di giustizia, per le dirette ricadute dell'attività riparativa sul trattamento sanzionatorio, sulle modalità di esecuzione della pena e sulla libertà personale dell'imputato.

²⁷ GALLI, *Tra binario riparativo e binario punitivo: i nuovi tracciati della giustizia penale dopo la Riforma "Cartabia"*, in *Efficienza e razionalizzazione delle risorse nel procedimento di primo grado*, a cura di Catalano-Kostoris-Orlandi, Torino, 2023, 289, ravvisa un *favor reparationis* orientante il giudice verso l'invio, anche nei casi di dubbio sulla sussistenza dei requisiti posti dall'art. 129-bis c.p.p.

²⁸ Cass., Sez. V, 19 marzo 2026, n. 10535, cit.

²⁹ Cass., sez. II, 12 dicembre 2023, n. 6595, in *CED Cass.* n. 285930, § 4 Considerato in diritto. Assunto analogo, seppure come mero *obiter dictum*, si rinviene in Cass., Sez. II, 14 febbraio 2024, n. 8794, in *CED Cass.* n. 286006. Per una critica BONINI-MAGGIO, *L'impugnazione dei provvedimenti a caratura riparativa*, cit.

tendenzialmente i percorsi riparativi e qui ricadono i suoi effetti positivi»³⁰, confermandosi così la collocazione endoprocessuale della decisione assunta ai sensi dell'art. 129-*bis* c.p.p.

Visione fatta propria e amplificata con autorevolezza dal Supremo consesso, che ha riconosciuto l'impugnabilità dell'ordinanza di rigetto della richiesta di invio al Centro di Giustizia riparativa e ha altresì precisato in preziosi *obiter* che «la giustizia riparativa si configura come strumento idoneo ad attuare o a integrare le funzioni costituzionali della pena, senza derogare alle garanzie del giusto processo»; essa consente infatti «di promuovere, attraverso il dialogo e la responsabilizzazione delle persone a vario titolo coinvolte nella realizzazione di un reato o da esso segnate, una giustizia che non rinuncia alla legalità, ma la rafforza, ricostruendo legami e promuovendo la pacificazione sociale»³¹. La scelta nomofilattica ha conferito ulteriore sostegno all'idea di una giustizia riparativa non confliggente con le esigenze garantistiche del diritto penale classico, né sostitutiva del medesimo, cui assegnare il senso aggiuntivo di «strumento di responsabilizzazione, in prospettiva risocializzante, degli autori di reato»³² in attuazione reale dell'art. 27 Cost.³³

Il dialogo fra gli “incontranti” si mostra in effetti capace di fare riacquisire una dimensione di interazione sociale alla stessa rieducazione, alterata e spesso annichilita dal penale tradizionale che ha la sua camera più oscura nel carcere, fungendo la GR da «cartina di tornasole del mutamento qualitativo della pena»³⁴.

Nel post-fatto riparativo³⁵ le voci della vittima e della comunità guadagnano spazi di protagonismo impensabili in passato per la sede dosimetrica e, come tali, meritano calibrature attente³⁶.

³⁰ Cass., Sez. II, 12 dicembre 2023, n. 6595, cit., § 4 Considerato in diritto.

³¹ Cass., Sez. un., 30 ottobre 2025, n. 5166, cit., § 3 Considerato in diritto.

³² D'AMATO, *La giustizia riparativa tra istanze di legittimazione ed esigenze di politica criminale*, in *Arch. pen.*, 1, 2018, 5.

³³ Secondo MATTEVI, *La rieducazione nella prospettiva della giustizia riparativa: il ruolo della vittima*, in *La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale*, a cura di Menghini-Mattevi, Napoli, 2022, 70, la previsione costituzionale svolge il significato di «referente fondamentale»; VIRGA, *Tra giusto processo e pena «controversiale»*, cit.

³⁴ Auspici sulla rivitalizzazione del principio di rieducazione in PELISSERO, *Oltre la riforma Cartabia. Le prospettive della rieducazione nello sviluppo del sistema sanzionatorio*, in *La rieducazione oggi*, cit., 24; DIDI, *Effetti sull'esecuzione penale e penitenziaria della Restorative Justice*, in *Accertamento penale e giustizia riparativa*, cit. 108.

³⁵ Corte cost. 24 luglio 2025, n. 128, in www.federalismi.it, §§ 3.2, 6 del considerato in diritto chiarisce che la disciplina della giustizia riparativa non richiede alcun accertamento incidentale e sommario della

Il lento incedere della GR, anche per via giurisprudenziale, sembra progressivamente concretizzare, all'interno della giurisdizione individualizzata³⁷, quel «garantismo tripolare»³⁸ in cui, oltre alla dinamica Stato-autore, si coglie il percorso attivo dell'autore e della vittima³⁹, coinvolgente pure la comunità.

5. *L'utilità.*

5.1. *I confini modulari del parametro ex art. 129-bis c.p.p.* Per il tramite dell'invio, preso atto dell'esistenza dei programmi riparativi, il giudice (o il pubblico ministero) dà comunicazione ai possibili partecipanti, senza vincolarli nell'opzione, né vincolarsi nel giudizio.

Tale momento è governato dalla prognosi di «utilità» che tiene conto, in termini astratti, dei connotati (non del reato, ma) del fatto per cui si procede e delle caratteristiche dei soggetti potenzialmente coinvolti; non è demandata una verifica circa la sussistenza di gravi indizi di reato, o gravi indizi di colpevolezza⁴⁰, né si richiede il compimento di un sindacato sulla non applicazione dell'art. 129 c.p.p.

Le valutazioni processuali restano intatte. Qualora il giudice riterrà sussistente una causa di proscioglimento, dovrà pronunciarsi sulla medesima in conformità ai parametri codicistici.

Si comprende meglio che la giustizia riparativa vive piccoli momenti di coabitazione processuale e non altera la struttura e le finalità del rito che rimangono assolutamente prevalenti e orientate dal *favor rei* e dalla presunzione di

responsabilità dell'imputato, proprio perché il relativo programma non postula verifiche di responsabilità.

³⁶ Un'analisi e un bilancio in V. PARISI, *Giustizia riparativa e sistema penale*, Torino, 2025, 67 ss., 261 ss.

³⁷ Sulla valutazione a più alta valenza risocializzante si è soffermata pure Corte cost., 26 febbraio 2020, n. 32, in *Giur. cost.*, 2020, 229.

³⁸ DONINI, *Pena agita e pena subita. Il modello del delitto riparato*, in *Quest. giust.*, 29 ottobre 2020, 16; BORTOLATO, *La disciplina organica della giustizia riparativa e i suoi effetti sulla risposta punitiva*, www.sistemapenale.it, 24 novembre 2023, 1.

³⁹ DE FRANCESCO, *Il silenzio e il dialogo. Dalla pena alla riparazione dell'illecito*, in www.lalegislazionepenale.eu, 1° giugno 2021, 15.

⁴⁰ PATANÉ, *Il modello di giustizia introdotto dal d.lgs. n. 150/2022: prisma concettuale e paradigma operativo*, in *Forme, riforme e valori per la giustizia penale futura*, a cura di Castronuovo-Negri, Napoli, 2023, 406. Cfr., tuttavia, MAZZA, *Delitto e morale nella nuova sintassi penale della giustizia riparativa (in margine all'ordinanza del tribunale di Genova)*, in www.dirittodifesa.it, 20 maggio 2024, 7: la persona ritenuta autore dell'offesa è costretta «a subire una decisione dell'autorità procedente che sottende, all'evidenza, l'*opinio delicti*».

non colpevolezza. La GR non mira alla verifica di enunciati, ma alla ricucitura di relazioni, che una volta avvenuta può condizionare il procedimento e influire sulla pena. Il rispetto pieno della diversità di sistemi e di regole appare essenziale per comprendere e valorizzare gli intarsi.

Totalmente differenti dalla dimensione del contraddittorio posto alla base dell'accertamento processuale appaiono, all'interno dell'area riparativa, i momenti in cui la vittima e la persona indicata come autore dell'offesa (e la comunità) elaborano dialogicamente pensieri complessi, agendo sul precetto contenuto in una norma⁴¹.

Lo chiarisce il richiamato art. 43, co. 3 d. lgs.150/2022⁴². Tutto il contesto è improntato, *ex art.* 42 lett. *e)* alla «riservatezza sulle dichiarazioni e sulle attività svolte nel corso dei programmi di giustizia riparativa» e lett. *f)* alla «ragionevolezza e proporzionalità degli eventuali esiti riparativi consensualmente raggiunti».

Pertanto, il vaglio prognostico di utilità lasciato all'autorità giudiziaria *ex art.* 129-*bis* c.p.p. non coincide, né potrebbe, con quello successivo di fattibilità e di idoneità dell'accordo alla riparazione dell'offesa, rimessi in via esclusiva ai mediatori.

Appare evidente la volontà legislativa⁴³ di offrire *ex art.* 129-*bis* c.p.p. un ulteriore *input* alla GR, non esclusivo, che si abbina al descritto accesso dei partecipanti, nel delineato sfondo di consensualità e volontarietà del modello.

Non si tratta di un passaggio “condizionante”⁴⁴, accompagnato da note di obbligatorietà che sarebbero del tutto inconciliabili con l'universo della GR: la vittima e la persona indicata come autore dell'offesa possono non dare seguito all'invi(t)o, data la prevalenza assegnata alla libertà della scelta e data la possibilità che l'esito riparativo non si realizzi.

Non potrebbe perciò richiedersi in sede processuale un riconoscimento dei fatti sostanziali del caso⁴⁵, né sarebbe possibile, lo si ribadisce, valorizzare

⁴¹ CERETTI, *La giustizia riparativa di fronte al problema del male*, in *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., 161.

⁴² I programmi di GR «tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità».

⁴³ Si veda la «Relazione» di accompagnamento al d.lgs. n. 150 del 2022, in *Gazz. Uff.*, Supplemento straordinario n. 5, S.G., n. 245, 19 ottobre 2022, 576 ss.

⁴⁴ Lo spiega PARISI, *Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Parte I «disciplina organica» e aspetti di diritto sostanziale*, in *www.sistemapenale.it*, 27 febbraio 2023, 8.

⁴⁵ Su posizioni diverse, tutte critiche per l'intarsio processuale: MORELLI, *Il percorso processuale della mediazione e l'imputato di Schrödinger*, in *Antichi e nuovi modelli di giustizia partecipata e cultura*

l'astratta tipologia criminosa per "escludere l'inclusione" nella camera riparativa⁴⁶.

Dall'andamento del tutto embrionale dei casi palermitani e dalle prime risultanze applicative a livello nazionale non è dato ancora mappare il senso della centrale (e problematica) delibazione mediante prognosi circa l'utilità del programma⁴⁷ e diagnosi sull'assenza di pericoli per i partecipanti e per l'accertamento processuale *ex art. 129-bis c.p.p.*, che assegna all'autorità giudiziaria il ruolo determinante di promozione del programma.

Non a caso, al proposito, si registrano significativi tentativi di consolidare Linee guida a livello locale⁴⁸ che, pure limitandosi per lo più a riprodurre il contenuto della previsione legislativa sull'invio, sembrano contrassegnate da istanze di uniformità e di condivisione di buone prassi che vanno assolutamente alimentate in dimensione nazionale.

Da un canto va ribadito che il paradigma "lato" dell'utilità può per vero essere compendiato dalle indicazioni promananti dai principi e dagli obiettivi della riforma organica di volontarietà, libertà, equi-considerazione della vittima e della persona indicata come autore dell'offesa, che si riferiscono alla generica disponibilità verso l'incontro riparativo da parte dei possibili partecipanti, se

della giurisdizione. Verso una tutela penale più umana ed egualitaria, a cura di Cappuccio-Ruggeri, Milano, 2025, 365 ss.; CARNEVALE, *Potenzialità e insidie della giustizia riparativa in fase di cognizione*, in *Accertamento penale e giustizia riparativa*, cit., 95; MALACARNE, *Presunzione di non colpevolezza e giustizia penale riparativa: una diade problematica*, in *www.archiviopenale.it*, 15 marzo 2024, 18 ss.; MAZZA, *Il decreto attuativo della riforma Cartabia (ignorato dai partiti) ha vizi di incostituzionalità*, in *Il Dubbio*, 20 agosto 2022; ZILLETTI, *Nella giustizia riparativa di Cartabia insidie che è difficile minimizzare*, in *Il Dubbio*, 27 agosto 2022; BOUCHARD, *Commento al Titolo IV d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sulla disciplina organica della giustizia riparativa*, in *www.questionegiustizia.it*, 7 febbraio 2023, 9.

⁴⁶ Contrastano pertanto con il principio fissato dall'art. 44 co. 1 d. lgs. n. 150/2022 le letture che negano l'invio ai servizi riparativi in ragione della tipologia criminosa *sub iudice*: App. Milano, Sez. V, ord. 12 luglio 2023, commentata in chiave critica da BRUNELLI, *La giustizia riparativa nei reati senza vittime*, in *www.giurisprudenzapenale.it*, 28 luglio 2023 e anche Cass., Sez. V, 19 marzo 2026, n. 10535, cit.

⁴⁷ BORTOLATO, *Giustizia restaurativa*, in *L'esecuzione penale. Linee evolutive nella dimensione costituzionale*, a cura di Caredda-Fiorelli-Gommella-Massarò-Riccardi-Ruotolo-Talini, Napoli, 2024, 205, riconduce l'utilità al co. 2 dell'art. 43 e cioè agli obiettivi di «riconoscimento della vittima, responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e ricostituzione dei legami con la comunità».

⁴⁸ Vd. la recentissima rielaborazione delle linee guida milanesi, *Nuovo schema operativo per l'applicazione degli istituti della giustizia riparativa*, consultabile su *www.terzultimafermata.it*. Avevano subito espresso questa esigenza di uniformità, BRUNELLI-MANCINI, *La Giustizia Riparativa e il ruolo della magistratura. Proposta per l'elaborazione di linee guida*, in *www.questionegiustizia.it*, 27 giugno 2022.

del caso coinvolgendo anche esponenti della collettività, in riferimento a un accesso pensato senza preclusioni⁴⁹.

Dall'altro, nei primi casi applicativi, la valutazione sull'utilità dell'invio continua a mostrarsi molto complessa confermando il pericolo di iniziative giudiziarie prevaricatrici delle legittime strategie difensive dell'imputato⁵⁰ ovvero poco attente alle ragioni della vittima⁵¹.

5.2. Prime embrionali casistiche. In un caso relativo a un delitto in materia di stupefacenti l'esclusione dell'invio è avvenuta a ragione della difficoltà di identificare la persona offesa⁵². In un secondo caso, l'invio al centro di giustizia riparativa di un soggetto condannato per omicidio si è invece completato con l'indicazione espressa da parte dei giudici di assise di un programma con "vittima aspecifica", nonostante l'opposizione delle vittime dirette⁵³.

Scelte in difetto e in eccesso che hanno immediatamente posto in rilievo come il criterio dell'utilità del programma di giustizia riparativa di cui all'art. 129-bis c.p.p., se letto in senso negativo possa mediante affermate barriere di disutilità all'avvio dei programmi, di fatto spegnere sul nascere l'istanza *restorative* degli "incontranti"⁵⁴; al contrario, se letto in chiave positiva, possa scavare canali pressoché incondizionati all'invio per il tramite di un'utilità *in re ipsa*⁵⁵.

Infatti, se per un verso l'esclusione operata *ab initio* dal giudice blocca il vaglio dei mediatori e comprime l'accesso degli interessati, disattendendo pure le

⁴⁹ BONINI-MAGGIO, *L'impugnazione dei provvedimenti a caratura riparativa*, cit., 10. Ritiene la previsione in linea con l'art. 27 Cost. PASSIONE, *Giustizia riparativa, così la riforma Cartabia realizza la Costituzione*, in *Il Dubbio*, 25 agosto 2022.

⁵⁰ Per DONINI, *Paradigma vittimario e idea riparativa. criteri di orientamento in una potenziale contraddizione di sistema*, in *www.direttodidifesa.it*, 16 luglio 2024, 4, la politica del diritto mette in gioco pure il ruolo del difensore.

⁵¹ BOUCHARD, *Commento al Titolo IV*, cit., 9.

⁵² App. Milano, sez. V, 12 luglio 2023, in *www.giurisprudenzapenale.com*, 28 luglio 2023. L'istanza di accedere a percorsi di giustizia riparativa, anche con vittima aspecifica, oltre che nella richiamata vicenda degli stupefacenti è stata esclusa in un processo per omicidio (CURRÒ DOSSI, *Benno Neumair chiede la giustizia riparativa. La sorella Madè e la zia: «Non così, non si è mai pentito»*, in *Corriere della sera*, 16 settembre 2023).

⁵³ Cfr. Ass. Busto Arsizio, 19 settembre 2023, in *ForoNews*, 29 settembre 2023, nota di MAGGIO-PARISI, *Invio giudiziale a percorsi di giustizia riparativa con vittima "aspecifica", contro la volontà dei familiari della vittima diretta, in una fattispecie di omicidio aggravato: un caso che continua a far discutere*. Sulla stessa linea, Ass. Monza, 8 novembre 2023, in *www.sistemapenale.it*, 25 gennaio 2024.

⁵⁴ Trib. Santa Maria Capua Vetere, G.i.p., ord. 13 aprile 2026, inedita.

⁵⁵ Volendo, MAGGIO-PARISI, *Invio giudiziale*, cit., 5.

pretese della comunità di partecipazione ai programmi di giustizia riparativa⁵⁶, l'atteggiamento opposto di accesso incondizionato, che esalta in taluni casi anche il ruolo della vittima aspecifica nonostante la volontà contraria delle vittime "dirette", rischia di essere altrettanto controproducente.

In questo modo, oltre a minimizzare il vaglio di "utilità" rimesso al giudice, si rischia di riaccendere collettivi rancori punitivistici, confondendo mediaticamente l'essenza *restorative* con un generalizzato perdonismo⁵⁷; senza considerare che l'uso dello strumento della mediazione con vittima aspecifica per eludere in sostanza l'opposizione verso forme di giustizia riparativa da parte di chi ha subito (in quanto familiare) il trauma diretto del reato, può ingenerare evidenti, quanto dolorose, vittimizazioni secondarie⁵⁸. La mediazione con vittima aspecifica mirerebbe, all'opposto, a superare possibili "dittature vittimarie" e fenomeni discriminatori nei confronti degli imputati (le cui opportunità di partecipazione ai programmi finirebbero per dipendere solo ed esclusivamente dalle volontà delle persone offese), offrendo parimenti soddisfazione alle aspettative riparative di chi ha subito il diverso reato⁵⁹.

Va rimarcato che a originare gli equivoci che hanno indotto in taluni casi la prassi a un *laissez passer* verso la vittima surrogata è stata anche la Relazione di primo commento alla riforma del Massimario della Corte di Cassazione, secondo la quale l'art. 53 [...] prevede che, nel caso in cui una delle parti non acconsenta al percorso di mediazione, l'incontro possa avvenire tra autore e vittima aspecifica (o surrogata), ossia la vittima di un reato analogo a quello commesso⁶⁰.

Così inteso, l'automatismo consequenziale *quasi restorative*⁶¹ rischia di assegnare alla vittima aspecifica il ruolo di mera supplente della vittima diretta,

⁵⁶ BRUNELLI, *La giustizia riparativa nei reati senza vittima*, in *www.giurisprudenzapenale.com*, 28 luglio 2023, 2 ss.

⁵⁷ FELTRI, *La giustizia riparativa rispetti chi soffre*, in *Il giornale*, 25 settembre 2023; di tenore opposto GATTA, *Ci sono casi complessi ma la riconciliazione è la svolta del sistema*, in *Il Dubbio*, 26 settembre 2023, 3; GALUZ-PASSIONE, *Imputato e vittima: incontro che può aiutare a ricucire le ferite del processo penale, dentro e fuori dalle aule*, *ivi*, 2.

⁵⁸ Segnalava il pericolo BOUCHARD, *Commento al Titolo IV*, *cit.*, 16 ss.; molto critico verso l'ordinanza di Busto Arsizio il Comunicato della Rete Dafne, 25 settembre 2023 (*www.lavialibera.it*).

⁵⁹ In questi termini la «Relazione» al d.lgs. n. 150 del 2022, *cit.*, 532.

⁶⁰ Relazione dell'Ufficio del Massimario n. 2/2023, in *Sist. pen.*, 10 gennaio 2023, 303.

⁶¹ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 2^a ed., New York, 2020, 30 (cap. 2, sez. 2.5). Tali programmi, inclusi i *Victim Impact Panels* e l'uso di vittime surrogate, sono considerati "quasi-riparativi" perché, pur ispirati a valori riparativi, non coinvolgono la vittima specifica del reato, mancando del rapporto diretto autore-vittima

finendo per “scaricare” sulla figura del mediatore penale (e sull’idea stessa della giustizia riparativa) il rancore di chi non ha trovato ascolto prima.

La rapida sostituzione della vittima diretta con quella aspecifica può in effetti “bruciare” i tempi del dialogo riparativo e probabilmente affievolire anche la disponibilità futura della medesima o dei suoi familiari a guardare con fiducia al sistema di giustizia, relegandola nell’unico riparo soddisfacente della pena subita⁶², nonché minimizzare la voce di chi ha sofferto l’illecito *quoad poenam* in pregiudizio della equi-considerazione degli “incontranti”⁶³.

Un altro “precedente” sull’utilità può cogliersi nella decisione secondo cui, ai fini dell’inizio dell’imputato presso un Centro di giustizia riparativa *ex art.* 129-*bis* c.p.p., si devono verificare esclusivamente tre condizioni: assenza di pericolo concreto per l’accertamento dei fatti, assenza di pericolo concreto per le persone coinvolte e utilità del programma rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato. Nessun altro elemento può legittimamente bloccare l’accesso. In particolare, non costituiscono condizioni ostative: il dissenso della vittima minorenni o dei suoi rappresentanti legali, atteso che il giudice autorizza l’inizio al Centro e non l’avvio del programma, rispetto al quale la vittima conserva piena libertà di adesione; la tipologia o gravità del reato, anche se si tratti di violenza sessuale su minorenni, essendo l’accesso ai programmi riparativi per legge privo di preclusioni (art. 44, co. 1 d.lgs. 150/22); la mancata ammissione del fatto, poiché la giustizia riparativa opera su un piano dialogico distinto dall’accertamento della responsabilità penale; né l’assenza di iniziativa risarcitoria, essendo il programma estraneo a logiche patrimoniali⁶⁴.

Anche in questo caso, pure apprezzandosi gli sforzi di apertura verso la camera riparativa, emergono interrogativi sulla necessaria attenzione da rivolgere a

⁶² EUSEBI, *Dirsi qualcosa di vero dopo il reato: un obiettivo rilevante per l’ordinamento giuridico?*, in *Criminalia*, 2010, 644; MAZZUCATO, *Appunti per una teoria dignitosa del diritto penale a partire dalla restorative justice*, in *Dignità e diritto: prospettive interdisciplinari*, Tricase, 2010, 106 ss.; DEL TUFO, *Giustizia riparativa e vittime di reato: prospettive a confronto*, in *Giustizia riparativa e vittime di reato*, a cura di Del Tufo-Manfredi, Napoli, 2022, 16.

⁶³ Va menzionata criticamente Cass., sez. III, 21 ottobre 2025, n. 40791, in *Foro it.*, 2026, II, 322, con nota critica di PARISI, *Un’attenuante senza vittima e senza «esito riparativo»? Sugli instabili equilibri tra giustizia riparativa e rieducazione in un caso di violenza sessuale di gruppo*. Secondo il giudice di legittimità, nell’applicazione della circostanza attenuante dell’art. 62 n. 6 e della valutazione agli effetti della pena *ex art.* 133 c.p., deve valorizzare favorevolmente la partecipazione dell’imputato a un programma di giustizia riparativa anche quando questo non si sia concluso con esito riparativo per causa a lui non imputabile – nella specie, il mancato reperimento di una vittima specifica – non potendo tale circostanza oggettiva riverberarsi in suo danno sul piano sanzionatorio.

⁶⁴ Cass., Sez. III, 5 marzo 2026, n. 8653, in *www.terzultimafermata.it*.

chi ha subito gli effetti della condotta illecita e ne porta ancora i segni, mostrandosi in sede di cognizione così risolutamente poco propenso al percorso *restorative*.

La possibilità di fare accesso ai programmi in qualsiasi stato e grado potrebbe riferire al tempo che trascorre inesorabile altre *chance* di rimeditato ingresso alla camera riparativa: un tempo di elaborazione e un tempo di preparazione al percorso riparativo che non ammettono alcuna forzatura⁶⁵.

Che non sia semplice per i magistrati adottare o meno le decisioni di invio tenendo conto delle differenze di contesti rispetto allo svolgimento dei programmi è confermato da altre letture giurisprudenziali debordanti dalla *ratio* della riforma organica⁶⁶: se, infatti, il preteso contegno di riconoscimento del fatto o la dimostrata sussistenza di un'offerta risarcitoria potrebbero semplificare il vaglio sull'utilità dell'invio, altrettanto lampante è che l'utilità potrebbe perfettamente ravvisarsi pure in assenza dei requisiti pretesi⁶⁷.

Talune letture giurisprudenziale hanno imposto un'adeguata motivazione dell'ordinanza *ex art. 129-bis*, co. 3 c.p.p., richiedendo una «valutazione di merito» e un «giudizio allo stato degli atti»⁶⁸. Impostazione, questa, espressiva di una presa in carico responsabilizzante, che si affiderebbe a un vaglio sorretto da una base motivazionale tale da essere percepita come indebita invasione pregiudicante del ruolo e degli spazi riservati ai mediatori.

In questa direzione rileverebbero *ex ante* l'ammissione dell'addebito, eventuali proposte di risarcimento del danno, l'esplicitazione delle ragioni per cui l'invio al Centro potrebbe contribuire a risolvere le questioni derivanti dal reato: si determinerebbe insomma una prognosi anticipatoria dell'accertamento, dimenticando che nessuna richiesta confessoria trova spazio nel d. lgs. 150/2022⁶⁹.

⁶⁵ Ce lo ricordano MANNOZZI-LODIGIANI, *La giustizia riparativa*, 2° ed., cit., 432.

⁶⁶ Un'ulteriore conferma nella discutibile Trib. Siena, G.i.p., ord. 1° aprile 2025, inedita.

⁶⁷ In senso contrario Trib. Genova, Sez. I, 21 novembre 2023, 9, in *Giur. pen. web*, 3 gennaio 2024. In questa direzione vedi invece Cass., Sez. V, 19 marzo 2026, n. 10535, cit.

⁶⁸ Cass., Sez. V, 3 gennaio 2025, n. 131, B., in *Proc. pen. giust.*, 2025, 817, ha riconosciuto che, ai fini dell'adeguatezza della base motivazionale, l'ordinanza di cui all'art. 129-bis, co. 3 c.p.p., deve rendere ostensibile che l'autorità giudiziaria, nell'emettere il provvedimento, si sia «confrontata con l'oggetto del processo e il contenuto degli atti».

⁶⁹ Né avrebbe potuto, dato che nessun contributo conoscitivo si può pretendere da chi è presunto innocente: UBERTIS, *Riconciliazione, processo e mediazione in ambito penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 1326.

Di contro e paradossalmente è sembrata riferirsi a una giustizia riparativa “che non c’è” la recentissima ordinanza del G.i.p. di Santa Maria Capua Vetere, ove operandosi una totale confusione fra «reato» e «conflitto», si è negata del tutto la possibilità di accesso ai programmi⁷⁰ e con esso si è tradita persino l’interpretazione letterale dello stesso diritto vigente, posto che l’art. 44 co. 1 d. lgs. 150/2022 afferma espressamente che «i programmi di giustizia riparativa disciplinati dal presente decreto sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità».

Nel caso di specie, la difesa aveva chiesto l’accesso ai programmi riparativi, sostenendo l’idoneità del percorso a comporre i conflitti sottostanti ai fatti contestati e richiamando, quale indice della disponibilità delle persone offese, l’intervenuta autorizzazione ai colloqui visivi con l’imputato. Il giudice, che il 18 marzo 2026 aveva già emesso decreto di giudizio immediato per maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) ed estorsione (art. 629 c.p.) – reati commessi con condotte violente ai danni dei genitori conviventi, persone vulnerabili per età avanzata – ha rigettato l’istanza *restorative* articolando il diniego su due ordini di ragioni. Da un lato, ha escluso che la vicenda fosse riconducibile a un mero “conflitto” interpersonale risolvibile in sede riparativa, ritenendo altresì che la sola autorizzazione ai colloqui non documentasse alcuna concreta disponibilità delle vittime al percorso. Dall’altro, ha negato la sussistenza del presupposto di “utilità”, valorizzando l’avvenuta emissione del decreto di giudizio immediato come elemento indicativo di un quadro indiziario talmente consolidato da non lasciare spazio ad alcun giudizio prognostico favorevole sull’efficacia dell’invio.

La negazione di accesso alla camera riparativa ha così precluso ai mediatori la valutazione di fattibilità dei programmi, disattendendo un’evoluzione interpretativa internazionale e nazionale che ha chiarito da anni come il reato costituisca un’astrazione che serve allo Stato, mentre il conflitto è la realtà umana che viene sottratta alle parti⁷¹. La violazione legale è quella che la riforma organica ha preso in considerazione massimamente, abbinandovi il conflitto (lesione relazionale) che ne costituisce la dimensione di danno alle persone consegnata ai mediatori.

⁷⁰ Trib. Santa Maria Capua Vetere, G.i.p., ord. 13 aprile 2026, cit.

⁷¹ CHRISTIE, *Conflicts as Property*, in *British Journal of Criminology*, 1977, 17, 1, 1 ss.

Il reato è un'infrazione a una norma, il conflitto è un debito relazionale da sanare⁷².

Il reato è “fatto tipico”, il conflitto è vicenda esistenziale.

Il reato è un segmento temporale cristallizzato dal codice, mentre il conflitto è un “processo dinamico” che richiede una ricomposizione che la sola pena non può offrire⁷³.

Il reato è la punta emersa di un dissidio radicale e spesso il processo penale lo cristallizza, impedendo la comunicazione; il conflitto, invece, contiene i “vissuti profondi”.

La giustizia riparativa deve guardare al conflitto perché è lì che risiede la possibilità di “riconoscimento” dell'altro, che il linguaggio formale del reato cancella⁷⁴.

La differenza dei comparti va riaffermata e compresa proprio per ribadire che il d. lgs. 150/2022 guarda al reato e prende altresì in carico il conflitto sottostante puntando a evitare fraintendimenti distorsivi di sbarramento all'accesso ai programmi negati *ab iniis*, così come aperture incondizionate.

Nondimeno, la Cassazione ha censurato solo pochi giorni fa un provvedimento di mancato invio da parte del giudice di appello descrivendo ancora una volta, in modo non del tutto convincente, i limiti del potere discrezionale del giudice *ex art. 129-bis c.p.p.*

La pronuncia ha preso le mosse da un procedimento per atti persecutori e lesioni personali, nel quale la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'istanza di accesso alla giustizia riparativa, ritenendola incompatibile sia con la procedibilità d'ufficio del reato, sia con la gravità, reiterazione delle condotte e assenza di ravvedimento dell'imputato. La Suprema Corte ha censurato entrambe le argomentazioni.

In primo luogo, si è ribadito che l'art. 129-*bis* c.p.p. non limita l'accesso ai programmi di giustizia riparativa ai soli reati procedibili a querela rimettibile. Anche per i reati procedibili d'ufficio, l'istituto è pienamente ammissibile, fermo restando che l'eventuale esito positivo potrà incidere non sull'estinzione del reato, ma sul trattamento sanzionatorio. Sul punto, la deci-

⁷² ZEHR, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottsdale, 1990 (ed. it. *L'abc della giustizia riparativa*, Bari, 2006, 181 ss.).

⁷³ MANNOZZI, *Giustizia riparativa*, in *Enc. Dir.*, Milano, 2017, 483 ss.

⁷⁴ CERETTI, *Mediazione penale e giustizia. In-contrare una norma*, in *Scritti in ricordo di Giandomenico Pisapia*. Vol. III. Criminologia, Milano, 2000, 717 ss.

sione si pone in linea con l'orientamento già tracciato dalle Sezioni Unite n. 5166/2025 - richiamate espressamente dalla Corte - che hanno chiarito l'impugnabilità del diniego e gli effetti dell'esito riparativo a prescindere dal regime di procedibilità.

È stata correttamente esclusa ogni preclusione automatica fondata sulla procedibilità d'ufficio del reato; si sono censurati i dinieghi motivati in astratto sulla gravità dei fatti o sull'assenza di ravvedimento, ritenendo che il giudice debba svolgere una valutazione concreta sull'utilità del percorso e sull'assenza di pericoli.

La Cassazione ha precisato che un diniego fondato su formule generiche o su valutazioni astratte si traduce in un vizio di motivazione e impone l'annullamento con rinvio, sottolineando, inoltre, la necessaria distinzione tra il giudizio di ammissibilità, riservato al giudice, e il giudizio di fattibilità del percorso, che compete invece ai mediatori del Centro di giustizia riparativa.

Il messaggio è chiaro: il giudice non può utilizzare la gravità del fatto o il giudizio sulla personalità dell'imputato per "filtrare" l'accesso all'istituto, pena lo svuotamento della funzione stessa della giustizia riparativa nel processo penale, la quale non consiste in un beneficio premiale condizionato a valutazioni anticipatorie di merito. Ma è evidente che il riferimento alla reiterazione, alla gravità delle condotte, all'assenza di segnali di ravvedimento ostativi alla composizione della vicenda, ovvero a una prognosi negativa sul percorso *restorative* ai fini della risoluzione del conflitto⁷⁵ finiscono per proiettare sull'utilità i canoni dell'accertamento processuale⁷⁶.

Dalla brevissima e rapsodica rassegna risalta come siano ancora da definirsi in sede prasseologica le corrette esegesi delle distinte valutazioni spettanti rispettivamente all'autorità giudiziaria (utilità) e ai mediatori (fattibilità⁷⁷), legate anche alla diversità dei luoghi del loro operare, delle regole del loro agire, degli obiettivi del loro fare.

Devono ancora sedimentarsi ruoli e azioni degli attori istituzionali - magistrati, avvocati e mediatori - nella transizione dalla giurisdizione alla riparazione e viceversa. Si impongono per questo meccanismi di interlocuzione virtuosa

⁷⁵ Cass., sez. V, 19 marzo 2026, n. 10535, cit.

⁷⁶ V. *supra*, pure nt. 68.

⁷⁷ Sembra riferire al giudice il vaglio di fattibilità rimesso ai mediatori anche Trib. Genova, Sez. I, 21 novembre 2023, cit., 9. V. i rilievi critici di ALBERTA, *Giustizia riparativa: niente da salvare?*, in *Giur. pen. web*, 3 gennaio 2024.

che sottendono una formazione giuridica capace di aprirsi al lessico e alla grammatica *restorative* nel segno di un cambiamento di mentalità da parte di tutti gli operatori.

Se sono dunque da rifuggire letture del tutto respingenti della riforma Cartabia⁷⁸, lo sono altrettanto impostazioni confusive dei due universi di giustizia, vagli iper-invasivi e proattivi che poco hanno a che fare con l'accesso ai programmi.

In sintesi, va ribadito che nella sede dell'invio il giudice è chiamato dal d. lgs. n. 150/2022 soltanto ad aprire le porte della camera riparativa⁷⁹, senza mai varcare questi confini⁸⁰, incorrendo in equivoci, ogni qual volta anticipi o sostituisca il compito di raccogliere il consenso e verificare la "fattibilità" dei programmi rimessa in via esclusiva ai mediatori⁸¹ (art. 54 co. 1 d. lgs. 150/2022), cui compete pure constatare il raggiungimento di un esito volto alla «riparazione dell'offesa» e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco» e la possibilità di ricostruire come detto la «relazione tra i partecipanti, in termini di ragionevolezza e proporzionalità» (artt. 42 co. 1 lett. e), 43 co. 1 lett. f) d. lgs. 150/2022).

L'ordinanza che dispone l'invio in mediazione non richiede un invasivo pregiudizio sulla propensione delle parti a raggiungere un accordo, ma una valutazione sommaria delle posizioni espresse, finalizzata a verificare la sussistenza delle condizioni minime di accesso alla camera riparativa (utilità, assenza di pericoli).

⁷⁸ Del tipo di quella proposta da Cass., Sez. I, 7 novembre 2024, n. 41133, in www.processopenaleegiustizia.it, per negare contro-intuitivamente l'accesso ai programmi in esecuzione. Critici GIALUZ, *La giustizia riparativa, questa sconosciuta. Uno svarione della Suprema Corte*, in *Sist. pen.*, 2024, 11, 83 ss.; FIORENTIN, *Giustizia riparativa: prospettive e crisi di una riforma che attende ancora Godot*, in www.sistemapenale.it, 8 aprile 2025, 5 ss.; MAGGIO, *Il diniego della GR in executivis tra "malintesa" lettera della legge e "benintesi" securitarismi*, in www.dirittodidifesa.it, 1 ss., 28 novembre 2024; MATTEVI, *In claris non fit interpretatio. La giustizia riparativa in fase di esecuzione: errori da evitare e opportunità da cogliere*, in *Foro it.*, 2025, 22 ss.

⁷⁹ GIALUZ, *L'innesto della giustizia riparativa nel procedimento penale*, in *La disciplina organica della giustizia riparativa*, cit., 215, per sostenere la presunzione relativa di utilità dei programmi fa leva oltre sull'argomento di ordine testuale, anche sul dato sistematico, desumibile dall'accesso incondizionato fatto proprio dalla riforma: «presunzione relativa di utilità del programma, la quale potrà naturalmente essere smentita laddove, nel caso concreto, emergano elementi tali da dimostrare in modo chiaro l'inutilità dello stesso».

⁸⁰ Come sembra imporre la Relazione dell'Ufficio del Massimario, cit., 319.

⁸¹ Ancora Trib. Genova, sez. I, 21 novembre 2023, cit., 9.

L'attivabilità della giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento, le competenze esclusive dei mediatori e la natura interlocutoria della pronuncia in tema di invio escludono, piuttosto, che il giudice debba svolgere un accertamento basato sulle evidenze processuali o ispirato da intenti latamente conciliativi. Il giudice verifica in negativo e sulla base di un contraddittorio limitato l'assenza di ostacoli processuali o soggettivi all'avvio del programma, senza invasioni di campo *restorative*: la valutazione di fattibilità è lasciata in via esclusiva ai mediatori, i quali sono chiamati ad ascoltare le narrazioni esperienziali delle parti, garantendo riservatezza e segretezza.

Perché le delicate connessioni racchiuse nell'art. 129-*bis* c.p.p. operino fisiologicamente sono necessarie fiducia, osmosi istituzionale fra mediatore e giudice, unite a consapevolezza dei punti di intersezione fra i due insiemi geometrici, quello tradizionale e quello *restorative*⁹², che sono e rimangono differenti.

Un'autonomia interagente dell'ambito giudiziale con quello riparativo appare essenziale e irrinunciabile, anche ai fini della valorizzazione del punto di ritorno e caduta rappresentato dall'esito riparativo e dai suoi effetti *quoad poenam*.

Ne costituiscono riprova le segnalate criticità in termini di ragionevolezza e proporzionalità dell'esito riparativo, in un caso affrontato dai mediatori del CGR del Comune di Milano, i quali hanno valutato come perfezionato il *restorative outcome* a seguito di una mediazione indiretta consistente in uno scambio epistolare tra la vittima e due maggiorenni rinviati a giudizio per avere commesso, in concorso tra loro, ai danni della minorenne, i reati di pornografia minorile aggravata (artt. 600, 602-*ter*, co. 5 c.p.), corruzione di minorenne (art. 609-*quinquies* c.p.) e minaccia grave (art. 612, co. 2 c.p.). Dopo aver ricevuto la relazione dei mediatori, il giudice *a quo* ha valorizzato l'"esito riparativo" sul piano della commisurazione della pena *ex* art. 133 c.p., concedendo pure l'attenuante - di carattere obbligatorio - di cui all'art. 62, co. 1, n. 6, c.p.

Gli effetti della partecipazione al programma si sono sommati allo sconto derivante dalla scelta del rito abbreviato, con ulteriore mitigazione da parte dello stesso giudice che, intervenendo poi quale organo dell'esecuzione e facendo applicazione della riduzione di un sesto previsto dall'art. 442, co. 2-*bis* c.p.p.

⁹² Volendo, MAGGIO, *Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo*, cit., 9.

per la mancata impugnazione della sentenza di condanna in caso di rito abbreviato, ha accordato la sospensione condizionale della pena. Non si è mancato di osservare al proposito il rischio di un'iper-enfatizzazione nella dosimetria degli effetti *in bonam* derivanti dagli istituti che accolgono la GR, pure amplificati qui dalla scelta del rito⁸³.

6. *Metodologia*⁸⁴. Tornando allo studio dei primissimi *output* del CGR del Comune di Palermo, il *report* si fonda sui dati trasmessi all'autorità giudiziaria mediante documento ufficiale del 22 aprile 2026 (Prot. 6466/21), a firma della Responsabile dell'Unità Organizzativa, Dott.ssa Dorotea Passantino.

Il *dataset*, di natura aggregata e anonimizzata, illustra l'entità e la provenienza degli invii; il segmento processuale nel quale essi si sono realizzati; le tipologie di reato per cui è stato vagliato l'accesso dal giudice; il numero di soggetti coinvolti e, infine, le risultanze dei percorsi e dei programmi dialogici.

L'approccio metodologico, di tipo descrittivo-quantitativo, prevede il calcolo percentuale e le variazioni annue sul *range* temporale oggetto di studio (2023-2025), con proiezioni di tendenze sul medio periodo.

La tassonomia degli *outcome* riproduce pedissequamente le indicazioni normative: vengono annoverati tra gli esiti positivi la mediazione diretta, il dialogo riparativo e gli altri programmi dialogici; sono, viceversa, qualificati come "non positivi" o "neutri" la mancata effettuazione, la non fattibilità del programma, il mancato raggiungimento di un esito riparativo e il difetto di competenza territoriale.

7. Risultati.

7.1. *Andamento dei casi (2023-2025)*. Il dato più pregnante che traspare dalla rilevazione del campione è la costante e incrementale crescita della quantità di conflitti interpersonali gestiti dal CGR nell'arco del triennio di riferimento.

Come risalta dalla disamina della Tabella 1, i casi sono passati da 36 nel 2023 a 69 nel 2025, con un tasso di crescita complessivo del 91,7% nell'intero periodo e un incremento annuo del 50% tra il 2024 e il 2025. Il dato intelligibile

⁸³ Per considerazioni critiche sulle valutazioni dell'A.G., cfr. PARISI, *L'«esito riparativo» e la sua valutazione giudiziale: considerazioni a partire da un caso-studio*, in *Dir. pen. proc.*, 2025, 12, 1503 ss.

⁸⁴ Le percentuali sono elaborazioni delle Autrici e non costituiscono dati "chiusi", poiché molti programmi dell'anno 2026 risultano ancora in corso.

suggerisce la diretta incidenza della Legge sugli invii e non sembrerebbe riconducibile a fattori contingenti, riflettendo al contempo un primissimo consolidamento della GR.

Anno	Totale casi	Variazione annua (%)
2023	36	-
2024	46	+27,78%
2025	69	+50,00%

Tabella 1. Andamento del numero totale di casi nel triennio 2023-2025.

7.2. *Invii e sedi procedurali - Adulti (2025)*. Nel corso del 2025 sono pervenute al CGR 44 richieste di invio per imputati adulti, così disseminate per fase processuale: 16 in fase di cognizione (12 G.i.p., 3 G.u.p., 1 dibattimento) e 28 in fase di esecuzione. A tali cifre si aggiungono 13 richieste di colloqui informativi provenienti da Istituti Penitenziari, che attestano una domanda di riparazione anche *in executivis*.

Emerge con chiarezza come la fase di esecuzione della pena si mostri ancora sede privilegiata di innesto dei percorsi dialogici. Mentre è da rilevarsi l'assenza totale di accessi in fase di indagini preliminari.

Soggetto inviante	Totale invii	Fase processuale
Autorità giudiziaria	44	16 cognizione (12 G.i.p., 3 G.u.p., 1 dibattimento) - 28 esecuzione
Istituti Penitenziari	13	Colloqui informativi

Tabella 2. Invii per soggetto inviante e fase processuale - Adulti 2025.

Delle 16 relazioni conclusive trasmesse all'autorità giudiziaria, 7 recano un esito riparativo positivo (4 mediazioni dirette e 3 dialoghi riparativi), pari al 43,8% del totale.

I restanti 9 casi si distribuiscono come segue: 3 mancate effettuazioni del programma, 4 valutazioni di non fattibilità, 2 comunicazioni di incompetenza territoriale (Tabella 3).

Esito	N.	%
Mediazione diretta	4	25,0%
Dialogo riparativo	3	18,8%
Mancata effettuazione	3	18,8%
Non fattibilità del programma	4	25,0%
Difetto di competenza territoriale	2	12,5%
TOTALE	16	100%

Tabella 3. Distribuzione degli esiti delle relazioni conclusive - Adulti 2025.

7.3. Tipologia di reati - Adulti. Per gli adulti si registra un'ampia eterogeneità delle fattispecie. Accanto a illeciti di media gravità (furto, lesioni personali, maltrattamenti in famiglia), il Centro ha gestito conflitti relativi a reati di estrema gravità, quali: omicidio volontario e preterintenzionale (artt. 575, 584 c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.); violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.); nonché reati in materia di stupefacenti (artt. 73 e 81 D.P.R. 309/1990); tratta di persone (art. 601 c.p.); atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.). Questa varietà testimonia il pieno accoglimento della dimensione olistica della GR e le potenzialità del Centro di operare sullo spettro ampio della conflittualità penale, in coerenza con l'impostazione del d. lgs. 150/2022 che non esclude a priori alcuna tipologia di reato dall'accesso alla giustizia riparativa, salva la successiva novella normativa che ha precluso eccezionalmente *in executivis* la possibilità di accedere ai programmi: l'art. 7 del d. l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. in l. 8 agosto 2024, n. 112, ha infatti aggiunto una lettera *f*bis) nel corpo dell'art. 41-*bis* della L. ord. pen., escludendo le persone sottoposte al regime differenziato dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa. Innovazione doppiamente criticabile sia perché compromissoria della filosofia espressa nella l. delega 27 settembre 2021, n. 134, che ha inteso riferire la GR a ogni tipologia di reato, sia perché elusiva della indicazione della stessa delega

di apportare adattamenti alla legge attuativa mediante l'adozione di un decreto legislativo delegato integrativo/correttivo, anziché attraverso l'abusato decreto-legge del quale difettavano le ragioni straordinarie di necessità e di urgenza⁸⁵.

7.4. *Invii e sedi procedurali - Minori (2025)*. Nel settore minorile palermitano, i numeri del 2025 riportano un totale di 24 invii da parte dell'A.G. Delle 10 relazioni conclusive, 6 recano esito positivo (4 mediazioni dirette, 1 dialogo riparativo, 1 altro programma dialogico), corrispondente a un tasso di successo del 60%, superiore di oltre 16 punti percentuali rispetto agli adulti. L'attecchimento migliore della riforma organica, in una delle sedi "placenta" della mediazione penale, conferma l'importanza della sedimentazione delle prassi⁸⁶.

Esito	N.	%
Mediazione diretta	4	40,0%
Dialogo riparativo	1	10,0%
Altro programma dialogico	1	10,0%
Non fattibilità del programma	2	20,0%
Mancato raggiungimento esito riparativo	2	20,0%
TOTALE	10	100%

Tabella 4. Distribuzione degli esiti delle relazioni conclusive - Minori 2025.

7.5. *Gli "incontranti"*. L'attività del CGR ha comportato nel 2025 il coinvolgimento diretto di un numero rilevante di soggetti. Il settore adulti ha contato la partecipazione di 54 persone indicate come autori dell'offesa, 29 vittime, 45 avvocati e 20 altri soggetti interessati.

⁸⁵ Critico rispetto all'uso della decretazione d'urgenza RUOTOLO, *Riflessioni sui possibili margini di intervento parlamentare in sede di conversione del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (decreto carcere)*. *Appunti a prima lettura*, in www.sistemapenale.it, 11 luglio 2024.

⁸⁶ COMAZZETTO - CIURO, *Giustizia riparativa, diritti costituzionali e welfare di comunità: verso un nuovo paradigma ispirato dal diritto minorile?*, in *questa Rivista*, 24 giugno 2025.

Nel settore minori: 25 autori, 55 genitori degli autori, 10 avvocati, 18 vittime, 14 genitori delle vittime e 22 altri soggetti interessati.

Il dato relativo ai genitori nel settore minori merita segnalazione specifica e riflette una prassi metodologicamente corretta di coinvolgimento della famiglia nel percorso riparativo, in linea con gli approcci *evidence-based* della mediazione familiare e dei programmi di giustizia riparativa per minori.

I dati preliminari relativi al periodo gennaio-marzo 2026 indicano 31 nuovi invii da parte dell'Autorità procedente, cui si aggiungono 20 programmi avviati nel 2025 e ancora in corso di svolgimento, per un carico complessivo di 51 casi nel trimestre.

8. *Conclusioni.* L'analisi dei dati del Centro per la Giustizia Riparativa di Palermo per il 2025 e il primo trimestre 2026 restituisce un quadro di vitalità in crescita. L'incremento dei casi, i tassi di esito positivo e la diversità delle fattispecie penali gestite denotano una maggiore sensibilità verso l'universo *restorative*, che non deve essere fraintesa, minimizzata o esaltata, quanto piuttosto accompagnata da un coinvolgimento a tutti i livelli degli operatori giudiziari.

Al tempo stesso, i numeri – ancora esigui – impongono una riflessione sulla sostenibilità nel medio e lungo periodo del modello attuale, anche in termini di impegno da parte del Ministero.

Per la capacità di rispondere alla domanda di GR saranno determinanti la tenuta qualitativa del servizio e la credibilità dello strumento riparativo agli occhi dell'autorità giudiziaria, delle difese, dei soggetti indicati come autori dell'offesa, delle vittime e della comunità.

La sintesi del d. lgs. 150/2022 raccoglie un lavoro di preparazione lungo, meticoloso e lento, ma anche le molteplici esperienze delle prassi e i notevoli apporti della dottrina nel corso di un trentennio⁸⁷. Adesso, l'astrazione del pen-

⁸⁷ Per tutti, CERETTI, *Mediazione penale e giustizia*, cit., 717 ss.; DONINI, *Il delitto riparato. Una dis-equazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2015, 2, 236 ss.; FIANDACA, *I crimini internazionali tra punizione, riconciliazione e ricostruzione*, in *Punire Mediare Riconciliare*, cit., 13 ss.; MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, 2003; MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale*, in *Verso una giustizia penale «conciliativa». Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*. Atti del Convegno (Trento, 25-26 maggio 2001), a cura di Picotti-Spangher, Milano, 2002, 85 ss.; ORLANDI, *La mediazione penale tra esigenze di giustizia ed esigenze conciliative*, in *Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo*, Milano, 2007, 165 ss.; PALAZZO, *Giustizia riparativa e giustizia punitiva*, in *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., 81 ss.; UBERTIS, *Riconciliazione, processo e mediazione in ambito penale*, cit., 1322.

siero teorico e la sua concretizzazione nella legge devono trovare nell'impegno manuale alla fucina, nella pazienza, nella costruzione materiale dell'opera di attuazione, ulteriore ricaduta.

La "leggerezza" del volo della norma deve materializzarsi in comportamenti disciplinati e rigorosi di costruzione e condivisione. Una tensione produttiva che dalla riforma organica si trasferisce all'azione congiunta di Centri e attori processuali, per tornare al giudizio.

*Festina lente*⁸⁸ sottintende proprio una combinazione di questo tipo.

Il compito che attende tutti è di fatica e di pazienza, scevro da pregiudizi.

Dopo aver raccolto con rapidità e consapevolezza del passato tutte le premesse *restorative* sedimentatesi nel tempo, adesso è necessario assicurare un'apertura culturale sostenibile degli spazi riparativi nella giustizia penale.

⁸⁸ CALVINO, *Rapidità*, in *Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio*, Milano, 1993, 55